



*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*  
Capitaneria di porto di Venezia

## ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

**VISTA:** l'istanza assunta a prot. n.13344 in data 30/04/2021 e successive integrazioni pervenute con le note prot. n.13665 e n.15508, rispettivamente in data 04/05/2021 e 20/05/2021, con cui la Soc. Nuova CO.E.D.MAR. S.r.l. di Chioggia (VE) ha richiesto l'emanazione di Ordinanza tesa a disciplinare la navigazione in dipendenza di lavori urgenti, commissionati dall'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., finalizzati al contenimento del dissesto di un tratto della sponda Nord del Canale Industriale Sud adiacente l'accosto ex ME35/S – area in concessione alla Soc. VERSALIS S.p.A. - nel porto di Venezia;

**VISTA:** la nota prot. n.20359 in data 25/05/2021, con la quale il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Triveneto – Ufficio Salvaguardia di Venezia, ha convalidato il precedente nulla osta di competenza, ai soli fini idraulico-lagunari di cui alla nota prot. n.40485 in data 04/10/2019, relativo alla realizzazione degli interventi di che trattasi;

**VISTA:** la nota protocollo n.7288, in data 07/05/2021, con cui l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha partecipato il proprio nulla osta di competenza, ai soli fini demaniali marittimi, dettando condizioni e prescrizioni per l'esecuzione degli interventi di che trattasi;

**VISTA:** la propria autorizzazione n.212 del 26.05.2021;

**RITENUTO NECESSARIO:** disciplinare la navigazione nello specchio acqueo prospiciente la sponda Nord del Canale Industriale Sud in concessione alla Soc. VERSALIS S.p.A., interessato dagli interventi di che trattasi, a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;

**VISTA:** la Legge 5 marzo 1963, n.366, recante “*Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado*”;

**VISTA:** la Legge 27 dicembre 1977, n.1085 che ha recepito il “*Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG 72*”;

**VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm./ii. – “*Riordino della legislazione in materia portuale*”;

**VISTO:** il “*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*”, approvato con la propria Ordinanza n.175/2009 in data 28/12/2009 e ss.mm./ii.;

**VISTI:** gli artt. 17, 24, 62, 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima.

## **RENDE NOTO**

che dalla data di emissione della presente Ordinanza e **fino al 31 luglio 2021**, in ore diurne ed condizioni meteo marine favorevoli, la Soc. Nuova CO.E.D.MAR. S.r.l. eseguirà, su commissione dall’Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., lavori urgenti per l’arresto del dissesto della sponda Nord del **Canale Industriale Sud**, a partire dall’accosto ex ME35/S in direzione Est – area in concessione alla Soc. VERSALIS S.p.A. - nel porto di Venezia, per un fronte di mt. 100,00 X 25,00.

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

*(Disciplina della navigazione in prossimità dell’area di intervento)*

Durante l’arco temporale di cui al “rende noto” lo specchio acqueo prospiciente l’area di intervento – per un fronte di mt. 100,00 X 25,00 a partire dall’accosto ex ME35/S in direzione Est - come meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato 1 alla presente Ordinanza, è interdetto alla navigazione, alla sosta e ad ogni altro uso pubblico alle unità navali di tutte le tipologie, ad eccezione dell’unità impegnata nei lavori, delle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia, di Pubblica Sicurezza e di Soccorso.

Le unità navali in transito nel tratto di canale marittimo lagunare interessato dai lavori in questione, dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- procedere alla minima velocità di governo, in modo tale da non interferire con lo svolgimento delle attività;
- adottare tutti gli accorgimenti per evitare l’ingenerarsi di situazioni di pericolo e

pregiudicare la sicurezza della navigazione;

- assicurare l'ascolto radio continuo sui canali 16 e 13 VHF e contattare con congruo anticipo l'unità impegnata nei lavori di che trattasi, per segnalare il proprio transito;
- comunicare tempestivamente alla Capitaneria di porto di Venezia ogni situazione di pericolo, anche presunto e potenziale, che dovesse essere rilevata in relazione alla sicurezza della navigazione e all'incolumità di persone e/o cose.

## **Articolo 2**

*(Disposizioni finali e sanzionatorie)*

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- degli articoli 1174, comma 1, e/o 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

II. COMANDANTE  
Amm. Isp. (CP) Piero PIZZARI  
*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n° 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)*

AREA DI INTERVENTO – SPONDA NORD CANALE IDUSTRIALE SUD DEL PORTO DI VENEZIA

